Legge n. 190 del 23/12/2014

Note Calcolo imposta sostitutiva anno 2014/2015

La Circolare Covip n.158 del 9 gennaio 2015

Milano 12 gennaio 2015

OSSERVAZIONI

La definitiva approvazione della Legge di Stabilità per il 2015, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 29.12.2014, prevede un innalzamento della tassazione dei rendimenti maturati in capo ai fondi pensione.

A partire dal 2015, infatti, la tassazione dei rendimenti annui dei fondi pensione salirà dall'11% (11,5% in seguito all'aumento previsto dal D.L. 66/2014, art. 4, comma 6-ter) al 20%.

- **Il comma 621** dell'art. 1 della Legge 190/2014 dispone che: "*All'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, le parole "11 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".*
- **Il comma 622** dell'art. 1 della Legge 190/2014 dispone che: *"I redditi cui si applica l'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l'aliquota stabilita dal medesimo articolo 17, comma 1, come modificato dal comma 621 del presente articolo".*
- **Il comma 624** dell'art. 1 della Legge 190/2014 dispone che: *"Le disposizioni di cui ai commi 621 e 622 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.*

- Per il 2014 il **comma 624** prevede che " *in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e' determinata con l'aliquota stabilita dalla disposizione di cui al comma 621 del presente articolo e la base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 622, e' ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014."*

Le principali novità sono quindi:

- l'aliquota sul risultato di gestione dei fondi pensione maturato in ciascun periodo di imposta è elevata al 20%.
- la nuova aliquota non è interamente applicata ai redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati che mantengono, attraverso un parziale concorso alla formazione della base imponibile, una tassazione effettiva del 12,50% e ai rendimenti prodotti da attività di carattere finanziario a

medio o lungo termine (individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) cui è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9% per cento, nei limiti di uno stanziamento erariale prestabilito(per questo ultimo dispositivo si attendo una apposito Regolamento Ministeriale[1]);

- la nuovo disciplina, sebbene con correttivi, retroagisce al 2014.

Ciò posto, e come affermato dalla citata Circolare n.158 della Covip, le predette norme operano:

1) dal 1 gennaio 2015 (quindi per i valori quota del mese di gennaio 2015 e mesi successivi);
2) in deroga allo Statuto del Contribuente, retroattivamente, per il 2014 anche se l'incremento della aliquota e la rideterminazione della base imponibile assumono modalità "mitigate" volte a evitare che l'incremento d'imposta riguardi anche i rendimenti già inclusi nelle posizioni oggetto di riscatto. Infatti viene previsto un meccanismo di rettifica che sostanzialmente conferma sulle posizioni già definite la previgente minore tassazione.

In tale contesto Covip annuncia l'imminente pubblicazione di una apposita Circolare da parte della Agenzia delle Entrate che dovrà, soprattutto, chiarire la nozione di "riscatti" (totali, parziali, ecc,) interessati della minore tassazione[2]. In tale direzione è opportuno anche un chiarimento circa l'applicazione della riduzione di imposta per i "riscatti" (qualunque essi saranno) non ancora effettivamente liquidati alla data del 31.12 2014 ma già oggetto di smobilizzo delle relative quote ad essi direttamente imputabili.

Covip ha altresì disposto che "*nell'invarianza dell'onere tributario e delle relative scadenze* (16 febbraio 2015) *le forme pensionistiche complementari che adottano il sistema di valorizzazione per quote*" determinino la quota del mese di dicembre 2014 tenendo conto delle disciplina fiscale previgente.

Dal gennaio 2015 opereranno le nuove disposizioni e, **in tale ambito,** le somme dovute per la maggiore tassazione dei rendimenti del 2014 (una volta chiarito il concetto di riscatto sopraindicato) **saranno imputate al patrimonio del fondo con la prima valorizzazione dell' anno 2015** (gennaio 2015, prima settimana 2015, prima decade 2015 ecc. a seconda dei casi). Infatti si ritiene che per la fine del mese di gennaio 2015 (invero i fondi pensione che quotano mensilmente sono i più) l'Agenzia delle Entrate avrà

[1] E' verosimile ritenere che tale credito d'imposta opererà sui risultati consuntivi del 2015.

[2] Non sono chiare quali tipologie di erogazioni siano da considerare al fine del suddetto abbattimento. La legge 190/2014 sembra far riferimento ai soli riscatti, ma se lo scopo del Legislatore è quello di effettuare una riduzione dell'imposta dovuta pari al differenziale tra la nuova e la vecchia aliquota in modo da confermare l'imposta accantonata al momento della liquidazione della prestazione perché non considerare tutte le liquidazioni integrali delle posizioni (prestazioni pensionistiche in capitale, prestazioni pensionistiche con trasformazione in rendita; trasferimenti;)? Gli iscritti che nell'anno hanno percepito i riscatti parziali e anticipazioni che intaccano il montante "M3", rimanendo attivi al fondo andranno a scontare sulla residua posizione la maggior tassazione. Inoltre, per tali tipologie di prestazione risulta complesso il calcolo previsto dal comma 624 ovvero il differenziale tra la quota liquidata ed il valore del C.I. al 31.12.2013 incrementato dei contributi versati nel 2014.

chiarito quanto deve e, soprattutto, i service amministrativi avranno adeguato le loro procedure informatiche[3].

Conclusioni

Parametrica Pension Fund alla luce di quanto sopra esposto:

a) determinerà la quota del mese di dicembre 2014 con le regole previgenti;
b) imputerà la nuova disciplina sui rendimenti dal 1 gennaio 2015 e ciò sia per la quota del mese di gennaio 2015 e anche per quella di dicembre 2014 una volta chiarite da parte della Agenzia delle Entrate le nuove disposizioni;
c) a partire dal 1 gennaio 2015 sarà pertanto necessario evidenziare mensilmente e per linea di investimento la quota di rendimenti derivanti dall'investimento in titoli di debito pubblico nazionali o esteri in modo tale da permettere il calcolo del 37,5% di abbattimento della base imponibile per il calcolo dell'imposta sostitutiva;
d) per la determinazione dell'imposta sostitutiva di competenza dell'anno 2014, da versare entro il 16.02.2015, occorrerà disporre dell'importo totale dei rendimenti derivanti da investimenti obbligazionari governativi ed assimilati diretti che indiretti per il tramite di OICR per l'anno 2014.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.

Giuseppe Cerati

Luca Laurini

Allegato: circolare Covip n.158 del 9 gennaio 2015.

[3] La circolare Covip citata, alla luce delle incertezze applicative così determinatesi, ha rinviato al 20 gennaio 2015 la trasmissione della segnalazione mensile di dicembre 2014.